



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO l'articolo, comma 473-bis della legge 11 dicembre 2015, n. 232, come novellato dall'articolo 38 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, il quale prevede, per il solo anno 2017, che gli enti locali sono tenuti, qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 40708 del 19 marzo 2020, con la quale viene tra l'altro comunicato che i comuni di Marzi e di Montelapiano, hanno certificato il rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017, pertanto si dispone la disapplicazione della sanzione di cui al comma 475, lettera a) del medesimo articolo 1 per la violazione del pareggio di bilancio 2017;

VISTI i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019, con i quali, tra l'altro, sono stati assoggettati alla sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017, i comuni di Marzi e di Montelapiano;

VISTO che, per il comune di Marzi la sanzione è pari ad euro 131.000,00 quale differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e obiettivo saldo finale di competenza 2017 rideterminato;

VISTO che la sanzione di cui sopra, è stata applicata nella misura di due terzi dell'importo totale, comportando l'applicazione al comune di Marzi della prima e seconda rata del triennio 2018-2020, con i citati decreti ministeriali nella misura di euro 43.666,67 ciascuna, per un totale di euro 87.333,34;

VISTO che, per il comune di Montelapiano la sanzione è pari ad euro 9.000,00 quale differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e obiettivo saldo finale di competenza 2017 rideterminato;

VISTO che la sanzione di cui sopra, è stata applicata nella misura di due terzi dell'importo totale, comportando l'applicazione al comune di Montelapiano della prima e seconda rata del triennio 2018-2020 con i citati decreti ministeriali nella misura di euro 3.000,00 ciascuna, per un totale di euro 6.000,00;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla disapplicazione della sanzione determinata nei confronti dei comuni di Marzi e di Montelapiano per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 e provvedere pertanto alla restituzione della prima e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

della seconda rata della sanzione di cui ai citati decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019;

D E C R E T A

Articolo 1

E' disposta la disapplicazione delle sanzioni determinate con i decreti di cui in premessa, e pertanto la restituzione della somma di euro 87.333,34 al comune di Marzi, e di euro 6.000,00 al comune di Montelapiano, corrispondenti alla prima e seconda rata delle rispettive sanzioni applicate per violazione del pareggio di bilancio 2017.

Articolo 2

L'Ufficio II- Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà, pertanto, alla restituzione delle somme trattenute di cui all'art. 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 1 aprile 2020

IL DIRETTORE CENTRALE

Colaianni